

Competenza civile - incompetenza - Cass. n. 3537/2014

Eccezione di incompetenza inderogabile - Regime di cui alla legge n. 69 del 2009 -
Proposizione all'udienza di prima comparizione - Effetti - Poteri di rilevazione d'ufficio da parte
del giudice - Limiti.

Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel
testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione
di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente
all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui
all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa
eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere
esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in
mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

3537

2014